

DECRETO DELLA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 409 - 27034/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI CICONIO - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Premesso che per il Comune di Ciconio:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 5-24957 del 28 aprile 1983 e successiva Variante Generale approvata con deliberazione G.R. n. 20-25716 del 16 dicembre 1998;
- ha approvato tre Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificata dalla L.R. 41/1997;
- ha adottato con D.C.C. n. 30 del 4 agosto 2014 la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della L.R. 56/1977;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 27 luglio 2016, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, prot. 1377 del 9 settembre 2016, tramite PEC e pervenuto in data 12/09/2016, ns. prot. n. 104777, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata legge; (pratica n. VP 033/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 398 abitanti nel 1971, 386 abitanti nel 1981, 347 abitanti nel 1991, 341 abitanti nel 2001 e 371 abitanti al 2011; dati che evidenziano un trend demografico 1971-2011 in decremento;



- superficie territoriale di circa 316 ettari di pianura e con pendenza inferiore al 5%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 185 ettari appartengono alla Classe II. È interessato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 7 ettari;
- risulta inserito nella **Zona omogenea 8,** denominata "**CANAVESE OCCIDENTALE**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della Città Metropolitana;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 7 "Rivarolo", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. non lo classifica quale *Ambito di diffusione urbana*;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. non individua, nel territorio comunale, *Ambiti produttivi di livello* 1 *o* 2;
- infrastrutture viarie:
 è attraversato dalle Strade Provinciali n. 41 di Agliè e n. 51 di Ciconio;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 27 luglio 2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4, in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche:

- stralcio di una ampia porzione di area *produttiva e terziaria di nuovo impianto "PN"* in modo da trasformarla in *area agricola* all'interno di un percorso di tutela e valorizzazione dell'ambiente e nell'obiettivo di contenimento di consumo di suolo; la restante porzione è stata assoggettata a Piano Esecutivo Convenzionato (PEC);
- modesta riperimetrazione della zona di Cascine Cola classificata tra gli "insediamenti residenziali in area agricola" di alcuni fabbricati esistenti; la modifica non comporta incremento di carico antropico;
- riperimetrazione di un'area residenziale di ristrutturazione e recupero estesa ad una piccola porzione di area agricola senza incremento di carico antropico e di capacità insediativa residenziale del vigente PRG;
- adeguamento di limitata entità della localizzazione di un'area destinata ad *infrastrutture viarie* per migliorare l'attuazione del PRG, trasformando una stradina privata esistente che dalla S.P. 51 porta all'agglomerato chiamato Cascine Cola in strada comunale, per una manutenzione più efficace;
- adeguamento di limitata entità della localizzazione di un'area destinata ad *infrastrutture* viarie per migliorare l'attuazione del PRG, individuando una porzione a viabilità ciclo pedonale, lungo la S.P. 41 a completamento delle previsioni esistenti;



- inserimento in cartografia di Piano e nel testo delle Norme di Attuazione del PRG delle modifiche introdotte dalle tre Varianti Parziali precedenti, approvate successivamente alla Variante Generale del 1998, migliorando la lettura e l'utilizzabilità dello strumento urbanistico;
- digitalizzazione della cartografia principale del PRG (tavole C.1/V4 "Planimetria sintetica del Piano e inquadramento territoriale" e C.3/V4 "aree urbanizzate e urbanizzande"), indicandole con la sigla V4 per distinguerle da quelle non informatizzate ed in vigore. La digitalizzazione delle restanti Tavole avverrà nel prosieguo dell'iter di approvazione della Variante Strutturale al P.R.G.C., in corso;

La Variante è coerente ed anticipatrice di alcune scelte avanzate dalla Variante Strutturale attualmente *in itinere*, in particolare in materia ambientale, cogliendo i suggerimenti formulati nel corso delle Conferenze di Copianificazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, dai soggetti con competenza ambientale SCA, dei diversi enti partecipanti. La documentazione di Variante aggiorna le Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. sia con le modifche proposte sia con i riferimenti normativi nel frattempo intervenuti. Le proposte non mutano le condizioni di rischio idrogeologico né di zonizzazione acustica. La citata documentazione verifica, altresì, la coerenza degli interventi proposti con la pianificazione sovracomunale vigente;

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 16 del 27 luglio 2016 di adozione della Variante:

- **contiene** l'elencazione **completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (cfr: comma 5, articolo 17, L.R. 56/77);

dato atto che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l'Amministrazione Comunale ha correttamente trasmesso la documentazione ai Soggetti con Competenza Ambientale (SCA), ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e sulla scorta dei pareri ricevuti l'Organo Tecnico Comunale ha escluso la Variante dal procedimento di assoggettabilità;

dato atto, sentito il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto Competente in materia ambientale (SCA), il quale, ricevuta la documentazione, per le peculiarità presentate dalla Variante non ha ritenuto necessario formulare alcun parere, ritenendo gli interventi in linea con il dettato del PTC2;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;



visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 <u>è compresa la Pianificazione Territoriale Generale</u> ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: "...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data



24 ottobre 2016;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 11/10/2016 ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente del Comune di Ciconio, adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 27 luglio 2016, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- **2. di dare atto** che alla Variante in oggetto non sono formulate osservazioni:
- **3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Ciconio per i successivi provvedimenti di competenza;
- **4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19 ottobre 2016

La Sindaca della Città Metropolitana (Chiara Appendino)